# COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Fax 095 7410717

C.F. 00453970873

#### Provincia di Catania SETTORE URBANISTICA SERVIZIO REPRESSIONE ABUSIVISMO EDILIZIO

ORDINANZA DIRIGENZIALE nº HReg .Gen .Ord.

e n°\_1/3 Urb.ca

DEL 2 9 6 | U. 2017 DEL 2 9 G | U. 2017

Oggetto: INGIUNZIONE DI DEMOLIZIONE, SOSPENSIONE E MESSA IN PRISTINO DI OPERE EDILI ESEGUITE IN ASSENZA DI CONCESSIONE EDILIZIA (art. 31 D.P.R. 06/06/2001 N°380 ex art. 7 L. 28/02/1985 n. 47).

## PROPRIETARI RESPONSABILI DELL'ABUSO

Sigg.

BONACCORSO Carmelo Domenico, nato a Catania il 16/07/1935 – C.F.: BNC CML 35L16 C351R e residente a San Giovanni La Punta (CT) in Via Grassi n°11, in qualità di comproprietario per 1/2;

TROVATO Pasqualina, nata ad Acireale (CT) il 10/02/1949, C.F.: TRV PQL 49B50 A028P e residente a San Giovanni La Punta (CT) in Via Grassi n°11, in qualità di comproprietaria per ½.

# UBICAZIONE OPERE ABUSIVE:

Via Grassi n°11 (piano terra).

ASSUNTORE DEI LAVORI:

non individuato in verbale

DIRETTORE DEI LAVORI:

non individuato in verbale

#### IL DIRIGENTE SERVIZIO REPRESSIONE ABUSIVISMO EDILIZIO

Vista la domanda di condono edilizio, ai sensi della L.N. n°326/2003, prot. gen. n°10282 del 01/04/2004, ns. rif. B-180, presentata a nome di BONACCORSO Carmelo Domenico, nato a Catania il 16/07/1935 – C.F.: BNC CML 35L16 C351R e residente a San Giovanni La Punta (CT) in Via Grassi n°11, interessato alla definizione agevolata di abusi edilizi, ai sensi e per gli effetti della Legge n°326/2003, eseguiti in questa Via Grassi n°11, piano terra, in catasto al foglio 1 particella 431 sub. 4, consistenti: "nella realizzazione di un locale deposito in prossimità del confine nord - est del lotto, di pertinenza dell'edificio residenziale regolarmente costruito;

Visto l'art. 31 comma 2 della legge 47/85 e s.m.i., il quale stabilisce che per poter conseguire la concessione edilizia in sanatoria, gli immobili devono essere ultimati per quanto concerne le istanze presentate ai sensi della legge n°47/85, alla data del 30/09/1983, quelle di cui alla legge n°724/94, entro il 31/12/1993, mentre per quelle di cui alla legge n°326/2003, entro il 31/03/2003, intendendo per ultimati gli edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura, ovvero, quanto alle opere interne agli edifici già esistenti e a quelle non destinate alla residenza, quando esse siano state completate funzionalmente;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento di diniego prot. gen. 8804 del 22/03/2016, il cui plico risulta consegnato in data 29/03/2016, dove si evince il seguente parere:

"Trattasi della realizzazione di un locale deposito a piano terra ubicato in prossimità del confine nord - est del lotto, di pertinenza dell'edificio residenziale regolarmente costruito, per il quale il richiedente, sig. Bonaccorso Carmelo Domenico nella dichiarazione di notorietà del 29/03/2004, agli atti della pratica di condono edilizio, ai sensi dell'art. 32 della legge n°326/2003, rif. B 180, dichiara che: "le opere oggetto della presente dichiarazione sono state realizzate alla data del 06/03/2003; ...Omissis...che le opere sopradescritte, alla data del 31/03/2003 risultano costituite da fondazioni, murature di tamponamento e cordolo in c.a. in testa alle pareti. ...Omissis.";

Vista la documentazione fotografica, allegata agli atti della pratica di condono edilizio, ai sensi dell'art. 32 della legge n°326/2003, rif. B 180, nella quale si rileva che le opere edilizie relative all'abuso sono prive di copertura;

Vista l'ordinanza dirigenziale n°69 Reg. Gen. Ord. del 31/07/2003, di sospensione dei lavori e ingiunzione di demolizione e messa in pristino di opere edili eseguite in assenza di concessione edilizia (art.31 D.P.R. n°380/2001, ex art. 7 legge n°47/85), notificata in data 21/08/2003, con la quale veniva ordinato ai proprietari responsabili dell'abuso sigg. Bonaccorso Carmelo Domenico e Trovato Pasqualina, di sospendere i lavori edili abusivi, con l'ingiunzione alla demolizione, concernenti alle opere meglio indicate nel rapporto del Corpo di Polizia Municipale trasmesso con nota prot. n°106/ST/PM del 12/03/2003, realizzati in questa via Grassi n°11, che alla data del 07/03/2003 consistevano: "... Omissis... in prossimità del confine nord – est del lotto ed in adiacenza ad una casa per civile abitazione di proprietà degli stessi, sono stati intrapresi lavori edili in assenza della prescritta concessione edilizia riferiti ad un manufatto accessorio a piano terra di circa mq. 30. Per detta costruzione, ancora priva di copertura, risulta realizzata una platea in c.a., i muri perimetrali in laterizi ed il soprastante cordolo di coronamento in cemento armato. ... Omissis....".

Vista la nota prot. n°527/ST/PM del 12/12/2003, del Corpo di Polizia Municipale, con la quale viene comunicato che a seguito di sopralluogo del 11/12/2003, nell'immobile sito in questa via Grassi n°11, nel corso del quale è emerso che il disposto di cui all'ordinanza dirigenziale n°69 del 31/07/2003 non è stato ottemperato.

Ritenuto che da un confronto dell'aerofotogrammetria ed aerofotografia aggiornata al mese di agosto 2003 in dotazione all'Ufficio, si evince che le opere relative alla realizzazione di un locale deposito a piano terra di pertinenza di un edificio residenziale preesistente, oggetto di condono edilizio ai sensi dell'art. 32 della legge n°326/03, risulta individuato allo stato rustico privo della copertura;

Considerato pertanto, che l'esecuzione del predetto manufatto edilizio abusivo a piano terra, sito in questa via Grassi n°11, per come previsto all'art. 31 punti 1 e 2 della legge n°47/85 e s.m.i, non risulta ultimato (intendendo ultimati gli edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura) entro la data del 31 marzo 2003.

Ritenuta la dolosa infedeltà dell'istanza per la rilevanza delle omissioni e delle inesattezze riscontrate agli atti, ai sensi dell'art.40, comma 1°, della legge 47/85 s.m.i., in quanto l'esecuzione delle predette opere edilizie abusive non risultano completate della copertura, il tutto in epoca antecedente al 31/03/2003, dall'esame degli atti esistenti nel fascicolo, si esprime parere contrario al rilascio della concessione edilizia in sanatoria".

Preso atto che i proprietari non hanno fatto pervenire osservazione nei termini di cui all'art. 11 della Legge Regionale n. 10/91, così come introdotto dall'art. 23 della Legge Regionale n. 17/2004;

Visto l'atto di diniego n°04/2016, prot. gen. n°10673 del 08/04/2016, notificato ai sopra generalizzati proprietari, in data 13/04/2016, con il quale veniva denegato il rilascio della Concessione Edilizia in Sanatoria per le opere abusive meglio in epigrafe descritte, concernente l'immobile riportato in catasto al foglio 1 particella 431 sub. 4, ed ubicato in questa in questa Via Grassi n°11, piano terra, riferita all'istanza registrata al prot. gen n°10282 del 01/04/2004, ns. rif. B 180, presentata a nome Bonaccorso Carmelo Domenico, ritenuta ai sensì dell'art.40, comma 1^, L.47/85, la dolosa infedeltà della relativa istanza per la rilevanza delle omissioni e delle inesattezze riscontrate agli atti, in quanto le opere abusive non avevano i requisiti di sanabilità previsti dalla Legge n°326/2003, L. n°47/85 e L.R. n. 37/85 e s.m.i., non risultano ultimate (intendendo ultimati gli edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura) entro la data del 31 marzo 2003

Considerato che le suddette opere sono state eseguite abusivamente, in assenza di idoneo titolo abilitativo, per cui occorre applicare le sanzioni previste dall'art. 31 del D.P.R. 380/01 c. 2 ovvero con

l'ordine di demolizione delle stesse;

Vista la circoaire dell'ARTA n°3 del 28/05/2015, con la quale viene introdotta l'applicazione della sanzione prevista dal comma 4-bis, introdotto all'articolo 31 del DPR n°380/2001, con particolare riguardo alla "sanzione amministrativa pecunicaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro" da comminarsi a carico del responsabile dell'abuso che risulti inadempiente, decorso il termine perentorio di novanta giorni dall'ingiunzione, stabilito per provvedere alla demolizione ed alla remisione in pristino dello stao dei luoghi;

Visto l'art. 7 della Legge 28/02/85 nº 47 così come sostituito dall'art.31 del D.P.R. 06/06/2001 n°380; Visti gli atti d'ufficio, i vigenti strumenti urbanistici e le norme che disciplinano l'edificazione nelle aree interessate da detti lavori;

per i motivi meglio illustrati in epigrafe:

#### **ORDINA**

ai Sigg. BONACCORSO Carmelo Domenico, e TROVATO Pasqualina, per come sopra meglio generalizzati, quali attuali proprietari e responsabili dell'abuso, la SOSPENSIONE dei lavori e ingiunge a provvedere a propria cura e spese alla DEMOLIZIONE, delle opere edilizie abusive, consistenti la realizzazione di un locale deposito in prossimità del confine nord - est del lotto, di pertinenza dell'edificio residenziale regolarmente costruito, già oggetto di condono edilizio ai sensi della Legge n°326/03, tali locali a piano terra occupano una superficie utile reale abusivamente realizzata di mq. 21,35 ed un volume pari a mc. 52,31 (di cui alla comunicazione in atti al prot. gen. n°11145 del 11/04/2017), ed insistono sull'area riportata in catasto al foglio 1 particella 431, in quanto le relative opere non risultano ultimate in epoca precedente al 31/03/2003, nonché al ripristino dei luoghi entro il termine perentorio di giorni novanta (90) dalla notifica del presente provvedimento;

#### **AVVERTE**

Che, in caso di accertata inottemperanza al ripristino dei luoghi, dovrà essere pagata:

nelle more della definizione del regolamento tendente a definire l'esatta quantificazione della sanzione amministrativa pecuniaria, di cui alla predetta circolare ARTA n°3 del 28/05/2015, la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura minima pari ad €. 2.000,00 (euro duemila/00) da corrispondere a mezzo di versamento sul c/c postale n°62720685, ovvero versamento IBAN IT04O0760116900000062720685, intestato alla Tesoreria Comunale di San Giovanni La Punta, entro dieci giorni successivi all'avvenuta decorrenza del termine perentorio di giorni novanta (90) dalla notifica del presente provvedimento.

Che non ottemperando al pagamento della sanzione entro il sopra assegnato termine saranno applicate le maggiori e più gravi sanzioni di legge, altresì la riscossione coattiva e l'immediata iscrizione a ruolo delle predette somme maggiorate con le sanzioni sopra indicate, nonché con le relative spese di istruttoria e segreteria.

#### AVVERTE

Che l'accertata inottemperanza, notificata alla ditta interessata, costituirà titolo per la gratuita immissione in possesso delle opere e dell'area di sedime dell' abuso sopra descritto al punto 2, con le modalità e procedure di cui all'art. 7 della legge 47/85, così come sostituito dall'art. 31 del D.P.R. 06/06/2001 n°380, al patrimonio indisponibile del Comune di San Giovanni La Punta, che provvederà

alla loro demolizione e ripristino dei luoghi con rivalsa delle conseguenti spese a carico della sopra

individuata ditta responsabile inadempiente.

Che, nel caso sia stato effettuato il sequestro penale delle suddette opere abusive, prima di eseguire la demolizione, dovrà provvedersi alla richiesta ed ottenimento del provvedimento di dissequestro da parte del Giudice Penale.

#### DISPONE

La presente ordinanza, da registrarsi, numerarsi e collazionarsi, presso la Segreteria Generale, per gli adempimenti previsti dall'art. 7 comma settimo della legge nº47/85, così come sostituito dall'art. 31 comma settimo del D.P.R. 06/06/2001 nº380, il Settore Urbanistica di questo Comune procederà, decorsi i tempi assegnati al recupero delle somme di cui alla sanzione pecuniaria, maggiorata degli interessi maturati per more e ogni altra relativa spesa sostenuta e gravante, nei modi e nei termini previsti dall'art. 12 del D.Lgs. 504/92.

La pubblicazione del presente provvedimento all'albo Pretorio comunale, la notifica ai responsabili dell'abuso ai sensi dell'art. 6 della legge n°47/85 così come sostituito dall'art. 29 del D.P.R. del

06/06/01 n. 380.

La trasmissione di copia della presente alla Procura della Repubblica di Catania, all'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente di Palermo, all'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette, all'Agenzia delle Entrate di Catania, all'Ufficio del Genio Civile di Catania, alla Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Catania, alle Aziende o Consorzi che erogano servizio idrico quali Sidra S.p.A. ed Acoset S.p.A., al Servizio Elettrico Nazionale, alla TELECOM ITALIA.

La trasmissione all'Ufficio sanatoria edilizia di questo Ente.

La trasmissione al locale Comando di Polizia Municipale incaricato, per gli effetti della presente, della comunicazione delle risultanze di verifica sull'ottemperanza decorso il termine soprassegnato dall'avvenuta notifica ai responsabili.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione, rispettivamente entro 60 e 120

giorni dalla notifica della presente.



Il Funzionario Dirigente (Dott. M. Macoarrone)

## RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto		tificato il	, pres		sso
Sig.		in			
<del></del>	consegnandone	copia	a	mani	a 
San Giovanni la Punta, lì		II M	 (esso	Notifica	tore